

La rivalutazione delle pensioni dopo il decreto-legge 65/2015: effetti redistributivi e di finanza pubblica

Questo focus illustra le implicazioni della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 in tema di rivalutazione delle pensioni e del decreto-legge n. 65/2015 successivamente intervenuto sul tema. Con riferimento a queste disposizioni vengono valutati gli effetti sui titolari di pensioni IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) ed esaminati i potenziali impatti sulla finanza pubblica e sul rispetto delle regole di bilancio. Per quest'ultimo aspetto, si tiene anche conto della *Relazione al Parlamento 2015*¹

1. I meccanismi di rivalutazione delle pensioni

In primo luogo è necessario richiamare i complessi dettagli applicativi dei diversi meccanismi di rivalutazione delle pensioni che si sono succeduti nel periodo 2011-15. L'adeguamento dei trattamenti pensionistici all'inflazione è affidato a un meccanismo automatico annuale collegato all'indice dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati². La variazione percentuale dell'indice dei prezzi viene comunicata dall'Istat al Ministero dell'economia e delle finanze che ogni anno, a fine novembre, emana un decreto di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale indica in via provvisoria la percentuale di perequazione automatica per le pensioni per l'anno seguente e rende noto il valore definitivo dell'aumento delle pensioni per l'anno in corso – valore che può coincidere o meno con quello indicato l'anno prima in via provvisoria³.

1.1 La legislazione vigente prima della sentenza della Corte costituzionale

² L'indice dei prezzi è considerato ai fini della rivalutazione al netto dei tabacchi.

³ Più in particolare, il meccanismo prevede che a partire dal 1° gennaio dell'anno t venga rivalutata la pensione dell'anno t-1 in base all'indice dei prezzi previsto dall'Istat per l'anno t-1 a novembre t-1. Inoltre viene effettuato il conguaglio (positivo o negativo) tra l'inflazione definitiva valutata dall'Istat per l'anno t-2 (a novembre t-1) e l'inflazione prevista sempre dall'Istat per l'anno t-2 (a novembre dell'anno t-2).

¹ Redatta ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 6 della legge 196/2009.

Il regime vigente prima dell'applicazione della norma abrogata dalla sentenza della Corte costituzionale (DL n. 201/2011) era disciplinato dall'art. 34, comma 1 della legge n. 448/1998 e dall'art. 69, comma 1, della legge n. 388/2000 (legge finanziaria per il 2001). Il primo provvedimento stabilisce che la rivalutazione sia applicata in funzione del cumulo dei trattamenti percepiti dal singolo beneficiario. Il secondo introduce una indicizzazione a coefficienti decrescenti con l'aumentare dell'importo dei trattamenti, da applicare secondo un meccanismo a scaglioni così articolato:

- a) rivalutazione del 100 per cento dell'inflazione di riferimento per lo scaglione di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS⁴;
- b) rivalutazione del 90 per cento per lo scaglione tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) rivalutazione del 75 per cento per lo scaglione superiore a cinque volte il trattamento minimo INPS.

A partire da questo regime, il DL n. 98/2011 avrebbe disposto per il biennio 2012-13 una riduzione della rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS. Il DL n. 201/2011, abrogando tale norma, confermava la piena rivalutazione dei trattamenti fino a tre volte il minimo ma sospendeva totalmente per il solo biennio 2012-13 la rivalutazione per i pensionati titolari di trattamenti superiori a tale importo. Una volta concluso il periodo di sospensione, la mancata indicizzazione non sarebbe stata

⁴ Nel 2011 il trattamento minimo INPS era pari a 468,35 euro mensili, nel 2014 era pari a 500,88 euro.

recuperata e quindi il decreto avrebbe avuto effetti permanenti.

Per il triennio 2014-16 si applica la rivalutazione stabilita dall'articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), non modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale. Tale disposizione transitoria prevede che la perequazione sia riconosciuta sempre in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti al singolo beneficiario ma questa volta secondo un meccanismo per classi (cioè applicando i tassi di indicizzazione sull'intero ammontare della pensione cumulata), nella misura:

- a) del 100 per cento dell'inflazione di riferimento per i trattamenti pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS;
- b) del 95 per cento per quelli compresi tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS;
- c) del 75 per cento per quelli compresi tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- d) del 50 per cento per quelli compresi tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS;
- e) del 40 per cento per il 2014 e del 45 per cento per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per i trattamenti superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Nel 2014 la rivalutazione del 40 per cento è riconosciuta solo fino a sei volte il trattamento minimo INPS⁵.

⁵ È prevista, in ogni caso, una specifica clausola di salvaguardia affinché per ogni classe di importo il trattamento pensionistico complessivo non possa comunque essere minore, per effetto della indicizzazione riconosciuta, al limite superiore rivalutato della classe di importo inferiore.

Dal 2017 tornano applicabili le percentuali di rivalutazioni precedentemente descritte, previste dalla legge n. 388/2000.

1.2 La sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015

La sentenza della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità della prima parte dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201/2011 che sospendeva per il solo biennio 2012-13 la rivalutazione per i pensionati titolari di trattamenti superiori a tre volte il minimo. Resta invece in vigore la seconda parte del comma 25, abrogativo della disposizione approvata nel 2011 (articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98/2011) che già disponeva una decurtazione della rivalutazione per le pensioni superiori a tre volte il minimo INPS.

Conseguentemente, in assenza di interventi volti a disciplinare nuovamente la materia, il meccanismo di perequazione automatico applicabile a seguito della sentenza sarebbe stato per il periodo 2012-13 quello regolato dalla normativa previgente il DL n. 201/2011, cioè la legge n. 388/2000, e per il triennio 2014-2016 quello stabilito dalla legge n. 147/2013, non modificato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

1.3 Il decreto-legge n. 65/2015

Il decreto-legge n. 65/2015 all'articolo 1 definisce i criteri e le modalità per una attuazione della sentenza della Corte costituzionale che, secondo le intenzioni del Governo, assicuri un adeguato trattamento pensionistico nel rispetto degli equilibri di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica.

Il decreto dispone il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo complessivo

superiore a tre volte il trattamento minimo INPS con modalità differenziate negli anni. Per il solo biennio 2012-13 la rivalutazione viene riconosciuta, sempre in funzione del cumulo dei trattamenti, mediante un meccanismo per classi che prevede l'indicizzazione:

- a) al 40 per cento dell'inflazione di riferimento per i trattamenti complessivi tra tre e quattro volte il trattamento minimo INPS;
- b) al 20 per cento per quelli tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;
- c) al 10 per cento per quelli tra cinque e sei volte il trattamento minimo INPS.

Per il biennio 2014-15 è riconosciuto, a titolo di rimborso parziale, solo un quinto della rivalutazione riconosciuta dallo stesso per il 2013 mentre per il 2016 la misura del rimborso sale al 50 per cento.

La tabella 1 offre una rappresentazione schematica dell'evoluzione normativa finora analizzata sintetizzando i regimi di rivalutazione dei trattamenti pensionistici applicabili nei diversi anni. Nelle tre colonne sono illustrati rispettivamente il regime di indicizzazione relativo alla legislazione vigente prima della sentenza, il regime conseguente alla sua applicazione e quello risultante dal decreto-legge del Governo. Per ogni anno sono indicati la principale normativa, il tasso di inflazione di riferimento e i coefficienti a esso applicati, distinti alternativamente per scaglioni di importo e per classi di pensione cumulata.

Tab. 1 – Regimi di rivalutazione delle pensioni nei diversi ambiti normativi – Anni 2011-16

Regime prima della sentenza	Regime dopo la sentenza	Applicazione DL 65/2015																																																																																																									
<p>2011</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>L.448/1998 L.388/2000</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						75%	<p>2011</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>L.448/1998 L.388/2000</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						75%	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>L.448/1998 L.388/2000</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						75%																																										
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						75%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						75%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						75%																																																																																																					
<p>2012</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>DL 201/2011</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						0%	<p>2012</p> <p><i>(inflazione di riferimento definitiva 2,7%)</i></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>L.448/1998 L.388/2000</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						75%	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>DL 65/2015</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Classi di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>0%</td> </tr> </table>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						0%	Classi di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						40%							20%							10%							0%
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						0%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						75%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						0%																																																																																																					
Classi di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						40%																																																																																																					
						20%																																																																																																					
						10%																																																																																																					
						0%																																																																																																					
<p>2013</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>DL 201/2011</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						0%	<p>2013</p> <p><i>(inflazione di riferimento definitiva 3,0%)</i></p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>75%</td> </tr> </table> <p>L.448/1998 L.388/2000</p>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						75%	<table border="1"> <tr> <th colspan="7">Scaglioni di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>0%</td> </tr> </table> <p>DL 65/2015</p> <table border="1"> <tr> <th colspan="7">Classi di pensione cumulata</th> </tr> <tr> <td>Fino a 2 TM</td> <td>Da 2 a 3 TM</td> <td>Da 3 a 4 TM</td> <td>Da 4 a 5 TM</td> <td>Da 5 a 6 TM</td> <td>Oltre 6 TM</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">100%</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td>0%</td> </tr> </table>	Scaglioni di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						0%	Classi di pensione cumulata							Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM		100%						40%							20%							10%							0%
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						0%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						75%																																																																																																					
Scaglioni di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						0%																																																																																																					
Classi di pensione cumulata																																																																																																											
Fino a 2 TM	Da 2 a 3 TM	Da 3 a 4 TM	Da 4 a 5 TM	Da 5 a 6 TM	Oltre 6 TM																																																																																																						
100%						40%																																																																																																					
						20%																																																																																																					
						10%																																																																																																					
						0%																																																																																																					

TM: trattamento minimo

Tab. 1 (segue) – Regimi di rivalutazione delle pensioni nei diversi ambiti normativi – Anni 2011-16

Regime prima della sentenza	Regime dopo la sentenza	Applicazione DL 65/2015																																				
<p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>40% (*)</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	40% (*)	<p>2014 <i>(inflazione di riferimento definitiva 1,1%)</i></p> <p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>40% (*)</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	40% (*)	<p>L. 147 2013 DL 65/2015</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>40% (*)</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p> <p>La base su cui si applica la L. 147/2013 è quella risultante dall'applicazione del DL 201/2011. La rivalutazione attribuita dal DL 65/2015 per 2012-13 viene riconosciuta al 20%</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	40% (*)
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	40% (*)																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	40% (*)																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	40% (*)																																					
<p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%	<p>2015 <i>(inflazione di riferimento provvisoria 0,3%)</i></p> <p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%	<p>L. 147 2013 DL 65/2015</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p> <p>La base su cui si applica la L. 147/2013 è quella risultante dall'applicazione del DL 201/2011. La rivalutazione attribuita dal DL 65/2015 per 2012-13 viene riconosciuta al 20%</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					
<p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%	<p>2016 <i>(inflazione di riferimento provvisoria 1,0%)</i></p> <p>L. 147 2013</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%	<p>L. 147 2013 DL 65/2015</p> <table border="1"> <tr><td>Fino a 2 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 2 a 3 TM</td><td>100%</td></tr> <tr><td>Da 3 a 4 TM</td><td>95%</td></tr> <tr><td>Da 4 a 5 TM</td><td>75%</td></tr> <tr><td>Da 5 a 6 TM</td><td>50%</td></tr> <tr><td>Oltre 6 TM</td><td>45%</td></tr> </table> <p>Classi di pensione cumulata</p> <p>La base su cui si applica la L. 147/2013 è quella risultante dall'applicazione del DL 201/2011. La rivalutazione attribuita dal DL 65/2015 per 2012-13 viene riconosciuta al 50%</p>	Fino a 2 TM	100%	Da 2 a 3 TM	100%	Da 3 a 4 TM	95%	Da 4 a 5 TM	75%	Da 5 a 6 TM	50%	Oltre 6 TM	45%
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					
Fino a 2 TM	100%																																					
Da 2 a 3 TM	100%																																					
Da 3 a 4 TM	95%																																					
Da 4 a 5 TM	75%																																					
Da 5 a 6 TM	50%																																					
Oltre 6 TM	45%																																					

TM: trattamento minimo – (*) Per il solo anno 2014, la rivalutazione non è riconosciuta con riferimento allo scaglione superiore a sei volte il TM.

1.4 I meccanismi di rivalutazione della pensione alla luce della sentenza e del decreto-legge: alcuni esempi su pensionati-tipo

Per meglio comprendere gli effetti della sentenza sui trattamenti pensionistici va evidenziato che l'integrale applicazione della sentenza avrebbe prodotto, per i titolari di pensione oltre tre volte il minimo, due distinti effetti di incremento degli importi corrisposti:

- 1) un effetto diretto dovuto all'aumento permanente della pensione, pari alla rivalutazione che sarebbe maturata nel biennio 2012-13;
- 2) un effetto indiretto (di trascinamento), dovuto al fatto che la rivalutazione relativa agli anni successivi sarebbe stata applicata a una base più elevata.

Questi due effetti possono essere meglio compresi facendo riferimento, a titolo d'esempio per alcuni pensionati-tipo, alle somme perdute per effetto della mancata indicizzazione che la sentenza consentirebbe di recuperare integralmente. Per ciascuno di essi la figura 1 evidenzia i minori importi mensili del trattamento pensionistico dovuti alla mancata indicizzazione dichiarata illegittima dalla sentenza. Sono stati presi a riferimento soggetti con pensioni pari ai valori centrali delle classi di pensione coinvolte dalla sentenza (rispettivamente 3,5; 4,5; 5,5 volte il minimo) e il valore medio della classe oltre 6 volte il minimo (pari a 9,3 volte il minimo).

Come detto, la sospensione ha operato per due annualità: il 2012 e il 2013. La figura 1 mostra come il minore importo

mensile dovuto alla deindicizzazione si è accumulato nel biennio (effetto diretto), per poi stabilizzarsi negli anni successivi, in cui si manifesta solo l'effetto di trascinamento. Ad esempio, un pensionato con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (1.639 euro nel 2011) ha ricevuto nel 2012 una pensione mensile più bassa di circa 43,6 euro; nel 2013 l'effetto sale a 93,4 euro complessivi (43,6 di effetto diretto 2012, 48,5 di effetto diretto 2013 e 1,3 euro di effetto trascinamento). Negli anni successivi, oltre agli effetti diretti, il pensionato perde anche gli effetti di trascinamento pari rispettivamente a 2,2 euro nel 2014, 2,5 nel 2015 e 3,4 nel 2016. La piena restituzione degli arretrati per mancata indicizzazione equivarrebbe al cumulo dei minori trattamenti ricevuti nel triennio 2012-14. Sempre per un pensionato con pensione pari a 3,5 volte il minimo, gli arretrati ammonterebbero a circa 231,4 euro mensili (circa 3.000 euro complessivi su base annua). A partire dal 2015 la sua pensione, in seguito alla sentenza, risulterebbe maggiorata di 94,6 euro mensili (circa 1.230 euro all'anno), a cui si aggiungerebbe nel 2016 il già richiamato effetto di trascinamento di 3,4 euro mensili (circa 45 euro all'anno).

Passando a considerare gli effetti del decreto-legge, la figura 2 riporta, per gli stessi pensionati-tipo, l'entità dei rimborsi – relativi all'anno in cui sono maturati – confrontandoli con l'entità delle perdite dovute alla deindicizzazione, rimborsabili integralmente per effetto della sentenza (già illustrati in figura 1).

Fig. 1 – Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 per pensionati-tipo





Fig. 2 – Effetti del decreto-legge n. 65/2015 per pensionati-tipo



Ad esempio, applicando i criteri di rivalutazione previsti nel decreto-legge, un pensionato con trattamento mensile pari a 3,5 volte il minimo (corrispondente a 1.639 euro mensili nel 2011) riceverà una pensione incrementata di 17,7 euro nel 2012 e di 37,6 euro nel 2013, pari a circa il 40 per cento della mancata indicizzazione per il biennio 2012-13. La pensione mensile passerà dunque dai 1.639 euro mensili del 2011 ai 1.676,6 euro del 2013. Per il 2014 e il 2015 il trattamento pensionistico terrà conto della rivalutazione attribuita per il 2013 soltanto in misura assai parziale (solo per un quinto), pari a 7,5 euro mensili. Nel complesso quindi la restituzione prevista nel decreto-legge coprirà per gli anni 2014-15 circa l'8 per cento di quanto sarebbe garantito dalla cancellazione della deindicizzazione. Nel 2016 verrà attribuita una somma pari al 50 per cento del rimborso 2013 pari, nel nostro esempio, a 18,8 euro mensili. Dal 2017 entrerebbe nuovamente in vigore la legge n. 388/2000 applicata alla pensione 2016 comprensiva del rimborso. Per i pensionati delle classi di importo superiore la misura della copertura della perdita da deindicizzazione garantita dal decreto-legge risulterà progressivamente decrescente sino ad annullarsi per le classi superiori a sei volte il minimo.

1.5 Una valutazione degli effetti redistributivi sulle pensioni

L'illustrazione per figure tipo è servita a chiarire il funzionamento dei meccanismi di indicizzazione e a confrontare gli effetti dei vari regimi. È possibile, partendo dalle distribuzioni per gli anni 2011-13 dei pensionati fornite dall'INPS, giungere a una valutazione degli effetti redistributivi sulle pensioni.

La tabella 2 organizza i dati forniti dall'INPS sulla distribuzione dei pensionati per classi di importo del totale dei trattamenti IVS.

Sulla base di questi dati, sono stati calcolati gli ammontari medi annui della mancata indicizzazione di cui alla sentenza della Corte e della restituzione di cui al decreto-legge. La tabella 3 mostra l'incidenza media annua di queste grandezze sulla pensione. Per effetto del decreto-legge, l'incidenza della perdita per la mancata rivalutazione sulla pensione scende dal 4,8 al 3,8 per cento dei trattamenti per i pensionati fino a tre volte il minimo, mentre per le due classi successive la perdita si riduce dal 4,9 rispettivamente al 4,4 e al 4,7 per cento. Per la classe oltre sei volte il minimo la perdita resta pari al 4,5 per cento, non essendo prevista alcuna restituzione.

Tab. 2 – Distribuzione dei pensionati IVS per classi di importo

Classi di importo (multipli del minimo)	2011		2012		2013	
	Pensionati	Ammontare pensioni	Pensionati	Ammontare pensioni	Pensionati	Ammontare pensioni
	<i>Migliaia</i>	<i>Milioni di euro</i>	<i>Migliaia</i>	<i>Milioni di euro</i>	<i>Migliaia</i>	<i>Milioni di euro</i>
Fino a due	6.849	51.247	6.702	51.337	6.506	51.149
Da due a tre	3.484	52.531	3.629	56.745	3.773	61.369
Da tre a quattro	2.082	43.693	2.061	44.407	2.036	45.144
Da quattro a cinque	1.211	32.799	1.182	32.842	1.125	32.128
Da cinque a sei	582	19.267	552	18.774	513	17.964
Oltre sei	766	41.143	743	40.816	688	38.864
Totale	14.974	240.680	14.870	244.921	14.640	246.618

Fonte: INPS.

Tab. 3 – Effetto medio pro-capite cumulato 2012-15 della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e del decreto-legge n. 65/2015 per classi di trattamenti pensionistici

Classi di importo (multipli del minimo)	Incidenza percentuale media annua sulla pensione		
	Mancata indicizzazione ex DL 201/2011	Restituzione ex DL 65/2015	Perdita residua mancata indicizzazione
Da tre a quattro	-4,8	1,0	-3,8
Da quattro a cinque	-4,9	0,5	-4,4
Da cinque a sei	-4,9	0,3	-4,7
Oltre sei	-4,5	0,0	-4,5
Totale / media	-4,8	0,5	-4,3

Fonte: Elaborazioni su dati INPS.

Questi risultati possono anche essere espressi con riferimento alla popolazione complessiva (tab. 4). Innanzi tutto va tenuto presente che la revisione dei meccanismi di indicizzazione interessa circa il 30 per cento dei pensionati (quelli con un trattamento superiore a tre volte il minimo), vale a dire 4,4 milioni di soggetti. Alla classe compresa tra 3 e 4 volte il trattamento minimo, che include quasi la metà della platea degli interessati, compete oltre un terzo dell'ammontare complessivo della mancata indicizzazione. Al contrario, alla classe più elevata (oltre sei volte il trattamento minimo), in cui è

compreso quasi il 16 per cento dei soggetti coinvolti, sarebbe spettato oltre il 27 per cento dell'ammontare complessivo. La restituzione disposta dal decreto-legge attribuisce oltre due terzi del recupero ai pensionati della classe con importo compreso tra tre e quattro volte il minimo mentre nulla è la restituzione a favore della classe più elevata. Pertanto, in sintesi, il decreto-legge, pur prevedendo una restituzione assai parziale (meno del 12 per cento del totale) della mancata indicizzazione, concentra le limitate risorse nelle classi di pensionati con trattamenti più bassi.

Tab. 4 – Effetto aggregato cumulato 2012-15 della sentenza della Corte costituzionale n. 70/2015 e del decreto-legge n. 65/2015 per classi di trattamenti pensionistici (1)

Classi di importo (multipli del minimo)	Pensionati		Effetti aggregati sulle pensioni		
	<i>Milioni di individui</i>		<i>Miliardi di euro</i>		
	Totali	Soggetti coinvolti	Mancata indicizzazione ex DL 201/2011	Restituzione ex DL 65/2015	Perdita residua mancata indicizzazione
Totale	14,6	4,4	24,1	2,8	21,3
<i>Composizione percentuale</i>					
<i>Fino a tre</i>	70,2	-	0,0	0,0	0,0
<i>Da tre a quattro</i>	13,9	46,7	33,9	67,5	29,5
<i>Da quattro a cinque</i>	7,7	25,8	24,8	25,2	24,7
<i>Da cinque a sei</i>	3,5	11,8	13,8	7,3	14,7
<i>Oltre sei</i>	4,7	15,8	27,5	0,0	31,1

Fonte: Elaborazioni su dati INPS.

(1) La stima degli effetti finanziari della sentenza e del decreto-legge è quella ufficiale (vedi par. 2).

2. Gli effetti sugli aggregati di finanza pubblica

Il Governo, in conseguenza dei rilevanti effetti finanziari derivanti dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale, ha trasmesso alle Camere la *Relazione al Parlamento 2015* redatta ai sensi dell'articolo 10 bis, comma 6 della legge 196/2009. Tale norma prevede che, in caso di scostamenti rilevanti degli andamenti di finanza pubblica tali da rendere necessari interventi correttivi, si trasmetta una relazione al Parlamento nella quale sono indicati le ragioni degli scostamenti nonché gli interventi correttivi che si prevede di adottare.

Nella relazione tecnica del decreto-legge il Governo quantifica gli effetti della sentenza della Corte costituzionale (connessi con il recupero integrale della deindicizzazione subita per il biennio 2012-13), al netto degli effetti fiscali, in 17,6 miliardi per il 2015 (di cui 4,5 permanenti e il resto arretrati relativi

al periodo 2012-14) e 4,4 miliardi nel 2016⁶. Alla luce di una stima dell'indebitamento netto tendenziale che sarebbe peggiorata dal 2,5 al 3,6 per cento del PIL, il Governo è intervenuto con il DL n. 65 (approvato dal Consiglio dei Ministri del 18 maggio) che riduce gli oneri sul 2015 da 17,6 a 2,2 miliardi, ossia 0,13 punti di PIL. A regime l'impatto sull'indebitamento netto dovrebbe attestarsi a circa 0,03 punti percentuali (tab. 5).

Le stime degli effetti sull'indebitamento netto della sentenza e del decreto-legge, elaborate a partire dalle distribuzioni dei pensionati per classi di importo fornite dall'INPS (tab. 5), non si discostano significativamente dalle valutazioni ufficiali.

⁶ In base alle regole europee, gli effetti finanziari di una sentenza come quella che si sta descrivendo vanno imputati all'anno in cui vi è la pronuncia. Al lordo degli effetti fiscali, le stime salgono, rispettivamente a 24,1, 6,85 e 6,7 miliardi.

Tab. 5 – Effetti sull’indebitamento netto della sentenza 70/2015 e del decreto-legge 65/2015 per gli anni dal 2012 al 2019

valori assoluti in miliardi di euro

Impatto lordo	2015			2016	2017	2018	2019
	Arretrati 2012-14	2015	Totale				
Mancata indicizzazione	-17,25	-6,85	-24,10	-6,70	-6,60	-6,50	-6,40
Effetti decreto legge	14,73	6,57	21,30	6,00	5,90	5,80	5,70
Impatto residuale	-2,52	-0,28	-2,80	-0,70	-0,70	-0,70	-0,70

Impatto al netto degli effetti fiscali	2015			2016	2017	2018	2019
	Arretrati 2012-14	2015	Totale				
Mancata indicizzazione	-13,10	-4,50	-17,60	-4,40	-4,30	-4,20	-4,10
Effetti decreto legge	11,10	4,30	15,40	3,90	3,80	3,70	3,70
Impatto residuale	-2,00	-0,20	-2,20	-0,50	-0,50	-0,50	0,50

valori in percentuale di PIL

Impatto lordo	2015			2016	2017	2018	2019
	Arretrati 2012-14	2015	Totale				
Mancata indicizzazione	-1,05	-0,42	-1,47	-0,40	-0,38	-0,36	-0,35
Effetti decreto legge	0,90	0,40	1,30	0,36	0,34	0,32	0,31
Impatto residuale	-0,15	-0,02	-0,17	-0,04	-0,04	-0,04	-0,04

Impatto al netto degli effetti fiscali	2015			2016	2017	2018	2019
	Arretrati 2012-14	2015	Totale				
Mancata indicizzazione	-0,80	-0,27	-1,07	-0,26	-0,25	-0,23	-0,22
Effetti decreto legge	0,68	0,26	0,94	0,23	0,22	0,21	0,20
Impatto residuale	-0,12	-0,01	-0,13	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03

Fonte: Elaborazioni su dati della Relazione tecnica del DL 65/2015.

3. Gli effetti sul rispetto delle regole di bilancio

A partire dagli importi della tabella 5 e dai criteri di imputazione sintetizzati nel Riquadro 1 è possibile valutare le implicazioni delle previsioni del decreto-

legge sul rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita da parte dell’Italia. In primo luogo la tabella 6 ricostruisce gli scenari tendenziali del DEF alla luce delle modifiche apportate dalla sentenza e dal decreto-legge.

Tab. 6 – Effetti della sentenza n. 70/2015 e del decreto-legge n. 65/2015 sugli andamenti tendenziali di finanza pubblica
(in percentuale del PIL)

			2015	2016	2017	2018	2019
TENDENZIALE	DEF 2015	<i>a</i>	-2,5	-1,4	-0,2	0,5	0,9
	Impatto sentenza	<i>b</i>	-1,1	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
	DEF 2015 con impatto sentenza	<i>c=a+b</i>	-3,6	-1,7	-0,5	0,3	0,7
	Effetto decreto	<i>d</i>	0,9	0,2	0,2	0,2	0,2
	DEF 2015 con impatto sentenza e decreto	<i>e=c+d</i>	-2,6	-1,4	-0,2	0,5	0,9
PROGRAMMATICO	DEF 2015 <i>Confermato dalla Relazione al Parlamento</i>	<i>f</i>	-2,6	-1,8	-0,8	0,0	0,4

Fonte: Elaborazioni UPB su dati MEF. Eventuali mancate quadrature sono dovute agli arrotondamenti delle cifre decimali.

L'applicazione della sentenza avrebbe peggiorato il tendenziale di circa 1,1 punti percentuali di PIL nel 2015, portando il livello dell'indebitamento tendenziale al 3,6 per cento, un livello che avrebbe comportato la redazione da parte della Commissione europea di un rapporto per la verifica dell'esistenza di un disavanzo eccessivo anche alla luce delle condizioni di eccezionalità, temporaneità ed entità dello scostamento del deficit dal limite del 3 per cento. L'eventuale superamento di tale soglia avrebbe potuto inoltre pregiudicare l'applicazione della clausola delle riforme strutturali che è stata invocata dal Governo per il 2016.

L'intervento del decreto, che limita l'entità dei rimborsi rispetto alla sentenza a una spesa pari allo 0,13 per cento del PIL nel 2015 e allo 0,03 per cento negli anni successivi, consente di ricondurre l'indebitamento tendenziale a valori prossimi a quelli esposti nel DEF. In particolare il rapporto deficit/PIL tendenziale, misurato alla precisione di un decimale, non varia rispetto al DEF per gli anni dal 2016 al 2019, mentre nel 2015 aumenta di un decimo di punto dal 2,5 al 2,6 per cento.

La *Relazione al Parlamento 2015* conferma gli obiettivi programmatici del DEF su tutto il periodo di programmazione espressi in termini di rapporti al PIL (sempre misurati alla precisione di un decimale). Il quadro descritto evidenzia che nel 2015 il margine di miglioramento tendenziale 2015 rilevato nel DEF (il cd. tesoretto), anziché essere destinato al finanziamento di provvedimenti da definire, venga utilizzato per far fronte alle maggiori spese risultanti dall'applicazione del decreto. Per gli anni successivi gli oneri del decreto, pari a circa 500 milioni annui, pur non trovando evidenza nei tendenziali in termini di quota del PIL, implicano una riduzione, a parità di altre condizioni, del margine a disposizione per nuove politiche.

Per quanto riguarda la convergenza dell'obiettivo a medio termine, il livello del saldo strutturale nel 2015 migliorerebbe, poiché la maggiore spesa derivante dal pagamento degli arretrati maturati nel triennio 2012-14 non rientrerebbe nel calcolo in quanto di natura *una tantum*, a differenza dell'utilizzo del margine di miglioramento tendenziale ipotizzato nel DEF. L'aggiustamento del saldo risultante per il 2015 sarebbe pari a 0,3 per cento,

superiore all'obiettivo di 0,25⁷. Nel 2016 non sarebbe conseguito alcun aggiustamento⁸, circostanza in linea con l'obiettivo, in quanto l'Italia per quell'anno ha chiesto l'applicazione della clausola delle riforme strutturali.

Per quanto riguarda la regola della spesa, la deviazione dall'obiettivo già presente nel DEF aumenterebbe di 0,1 punti, passando da 0,4 a 0,5 punti di PIL. La deviazione quindi rimarrebbe all'interno del margine di non significatività, ma con un aumento del rischio di una deviazione significativa a consuntivo.

La conferma dell'indebitamento netto nominale programmatico nell'arco di tempo considerato consentirebbe infine il rispetto della regola del debito.

Il DL 65/2015 stabilisce l'invarianza del limite massimo del saldo netto da finanziare (SNF) definito dall'articolo 1, comma 1 della legge di stabilità per il 2015 in misura pari a -54.000 milioni. Si ricorda che, sempre per l'anno 2015, la previsione di competenza del SNF nella legge di bilancio è pari a -53.647 milioni e che l'effetto sul SNF del DL n. 65/2015 è quantificato in -2.180 milioni, importo che – a parità di altre condizioni – porterebbe il saldo a -55.827 milioni, superiore per 1.827 milioni a quanto indicato all'articolo 1 della legge di stabilità. Di questa differenza il Governo dovrebbe tenere pertanto conto nell'ambito dell'assestamento, nel quale verrebbero registrati anche gli effetti di bilancio dell'eventuale miglioramento degli

andamenti tendenziali (soprattutto in relazione alla spesa per interessi) e di altre variazioni per atto amministrativo.

Occorre sottolineare che nel DEF si preannunciavano nuove iniziative a valere sul miglioramento tendenziale dei conti, oggi invece destinato a compensare gli effetti della rivalutazione delle pensioni. Da notare che il DEF stesso, per limitare il rischio sui conti pubblici, prevedeva che "... nelle more della emersione in bilancio dei miglioramenti tendenziali, da registrare con il provvedimento di assestamento, il finanziamento di tali misure potrà avvenire con utilizzo delle disponibilità di bilancio. In coerenza con gli obiettivi programmatici, il medesimo provvedimento di assestamento potrà provvedere a reintegrare le risorse anticipate." (DEF, pag. 62). Anche tenuto conto della esigenza di valutare l'effettiva emersione del miglioramento dei conti pubblici, sarebbe condivisibile il mantenimento della medesima impostazione.

⁷ Il quadro programmatico del DEF prevedeva per il 2015 un aggiustamento di 0,2.

⁸ Nel DEF era previsto un aggiustamento di 0,1 punti percentuali di PIL.

Riquadro 1 – Criteri di contabilizzazione degli effetti della sentenza e del decreto-legge

Per comprendere le implicazioni degli effetti della sentenza e del decreto-legge sulla finanza pubblica, vanno chiariti i criteri di contabilizzazione delle somme riconosciute ai titolari dei trattamenti pensionistici.

Per quanto riguarda gli importi arretrati il Regolamento SEC2010⁹ e il relativo Manuale attuativo¹⁰ prevedono che il momento della registrazione corrisponda a quello in cui i ricorrenti acquistano il diritto, mentre non rileverebbe l'esercizio di maturazione della rivalutazione del trattamento pensionistico cui gli arretrati fanno riferimento. Ne deriva che tali somme vadano contabilizzate nel 2015.

Ai fini della quantificazione del saldo strutturale, le somme erogate a titolo di arretrato possono essere trattate come *una tantum* nella misura in cui gli effetti siano di natura transitoria e siano derivanti da fattori imprevisti o da misure finalizzate a conseguire effetti positivi di carattere temporaneo. Anche se non sembra esservi una regolamentazione esplicita in tal senso, vi sono precedenti di effetti di sentenze trattati come *una tantum*¹¹. Sembra dunque che gli arretrati corrisposti ai sensi del decreto-legge a titolo di rimborso della mancata indicizzazione per gli anni 2012-13 possano essere considerati come *una-tantum* e quindi esclusi dal calcolo del saldo strutturale. Si tratta peraltro di un'impostazione confermata dalla Commissione europea nell'Assessment del programma di stabilità 2015 pubblicato il 27 maggio scorso.

Le erogazioni di competenza 2015 e degli anni successivi sono invece considerate strutturali.

Il seguente prospetto sintetizza per maggiore chiarezza i criteri di imputazione delle varie tipologie di erogazioni con riferimento ai diversi aggregati di finanza pubblica.

Tab. R1 – Criteri di imputazione degli effetti del decreto-legge n. 65/2015

Regola	Criterio di applicazione	Conseguenze
Indebitamento netto (regola 3 per cento)	Arretrati di competenza 2012-14 e somme di competenza 2015 vanno registrati interamente nell'anno 2015, indipendentemente dall'effettiva erogazione	L'indebitamento netto peggiora nel 2015 per l'intero importo di competenza 2012-15. Nel 2016 e anni successivi per l'importo di competenza di ciascun anno
Saldo strutturale	Gli arretrati vanno considerati come <i>una tantum</i> e quindi devono essere esclusi dal calcolo del saldo strutturale	Il saldo strutturale a partire dal 2015 peggiora in misura pari all'importo di competenza
Debito	Le somme vanno registrate secondo il criterio di cassa	Il debito aumenta in linea con le erogazioni effettive
Spesa	Arretrati di competenza 2012-14 e somme di competenza 2015 vanno registrati interamente nell'anno 2015, indipendentemente dall'effettiva erogazione	La spesa aumenta nel 2015 per l'intero importo di competenza 2012-15. Nel 2016 e anni successivi per l'importo di competenza di ciascun anno

⁹ Regolamento (UE) N. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea, paragrafo "sentenze di tribunali".

¹⁰ Cfr. Eurostat, *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, 2014.

¹¹ In particolare, sono stati trattati come *una tantum* i rimborsi dovuti in seguito alla sentenza della Corte di giustizia europea che dichiarò illegittima l'indetraibilità dell'IVA sulle auto aziendali disposta dalla normativa comunitaria (C-228/05 del 4 settembre 2006).